

Codice A18040

D.D. 1 luglio 2015, n. 1557

R.D. 523/1904 e s.m.i. L.R. 18/05/04, n. 12 e s.m.i., D.P.G.R. 14/2004. Domanda del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. di Vercelli (VC) per richiesta autorizzazione idraulica in SANATORIA di due scarichi fognari nella Roggia Violana, demaniale, nelle localita' Castellazzo e Castellazzo-Tomboleto in Comune di Azeglio (TO).

La Società SII (Servizio Idrico Integrato) del Biellese e Vercellese con sede a Vercelli, P-IVA 94005970028, ha richiesto il rilascio di un'autorizzazione idraulica in sanatoria per gli esistenti due scarichi fognari provenienti da depuratori, che attualmente convogliano l'effluente depurato in loc. Castellazzo e loc. Castellazzo-Tomboleto in Comune di Azeglio (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti da relazione tecnica illustrativa e tavole grafiche, in base ai quali sono indicate le opere di che trattasi. La documentazione è stata integrata con note del 17/04/2015 e del 24/06/2015.

La domanda con i relativi elaborati è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Azeglio (TO) senza seguito di osservazioni/opposizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere eseguite sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 4/R del 15.02.2010;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

- di autorizzare in sanatoria ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, la Società SII (servizio idrico integrato) con sede a Vercelli (VC) all'avvenuta esecuzione degli interventi indicati, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
 2. è a carico della richiedente Società SMAT S.p.A. di Torino, l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
 3. l'autorizzazione si intende rilasciata in sanatoria con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 4. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
 5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 6. Questo Settore provvederà al rilascio della Concessione ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i,
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole